

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 05 del 10 4 FEB. 2007

“Modifiche alla Disposizione n. 61 del 13 dicembre 2006”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt 4, secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art 2497 sexies cod civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26 756 202 833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n. 3 pagine

Pagina **COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE**





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n. 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato Rete Ferroviaria Italiana che conferma al Responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione dei responsabili delle Competenti Strutture Organizzative Centrali della Direzione Tecnica prot. n. RFI/DTC/NSC/00004 del 15/01/2007 con cui si propone l'emanazione di una Disposizione che modifica e rinvia l'entrata in vigore della Disposizione n. 61 del 13/12/2006 riguardante le "Norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

DELIBERA

Art. 1


Al capitolo 4 delle Norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali è apportata la seguente modifica:

Il punto 4.1 è così sostituito:

4.1 Generalità

L'IF è tenuta ad ottemperare alle incombenze relative all'inoltro del trasporto eccezionale. In particolare deve curare:

- l'assegnazione del carro conforme alla tipologia prevista dall'autorizzazione;
- l'assicurazione del carico al carro secondo le norme vigenti;
- l'applicazione delle prescritte etichette nei modi d'uso;
- la visita tecnica di origine, la visita tecnica nelle stazioni di scambio, l'avviso al personale abilitato alla verifica per i successivi controlli lungo il percorso; i trasporti eccezionali in composizione a treni in regime di accordi VTS, se non diversamente disposto in autorizzazione, non devono essere sottoposti a visita tecnica nella stazione di scambio;
- la definizione del programma d'inoltro del trasporto eccezionale (vedi punto 3.3);
- la scorta del trasporto eccezionale, quando previsto nell'autorizzazione;
- la notifica al personale di condotta delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, compresa l'eventuale presenza degli agenti di scorta.





La IF deve inoltre assicurare la compatibilità tecnica fra più trasporti in composizione ad uno stesso treno.

Art. 2

L'entrata in vigore della Disposizione n. 61 del 13 dicembre 2006, riguardante le "Norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali" è rinviata alle ore 00.01 del 6 maggio 2007.

Giorgio Di Marco

